Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 giugno 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 685-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 502.

Autorizzazione all'accettazione di un legato, disposto a favore dello Stato, per la Biblioteca nazionale di Napoli.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un legato, disposto a favore dello Stato, per la Biblioteca nazionale di Napoli, dal prof. Biagio Nicotra con testamento olografo in data 19 aprile 1940, seguito da un codicillo del 18 dicembre 1940, pubblicato con atti del notaio Giuseppe Andò di Casoria il 12 settembre 1958, n. 11167 di repertorio, registrato il 16 dello stesso mese, consistente in una raccolta di libri per un complesso di n. 1100 unità bibliografiche con relativa scaffalatura e in una somma di L. 10.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1961, n. 503.

Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) ad acquistare un immobile.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) viene autorizzata ad acquistare dai fratelli Bonvecchio Bruno, Renato, Remo e Marco, per il prezzo di L. 14.400.000, come da « dichiarazione compromissoria » da loro emessa in data 12 agosto 1960, un immobile — costituito da due appartamenti al quarto piano di un fabbricato sito in Trento, via G. Prati, 22 — da adibire a sede della Direzione generale dell'Opera stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1961, n. 504.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione di Santa Caterina da Genova », con sede in Genova.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione di Santa Caterina da Genova », con sede in Genova, e viene approvato lo statuto della Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1961.

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di tutte le zone della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere di tutte le zone della provincia di Novara, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° settembre 1960.

Roma, addì 10 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di tutte le zone della provincia di Novara

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI							
	ALBERGHI DI LUSSO		ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA		ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA		ALTRE CATEGORIE	
	dal 1°/7 al 30/9	restanti 9 mesi	dal 1°/7 al 30/9	restanti 9 mesi	dal 1°/7 al 30/9	restanti 9 mesi	dal 1°/7 al 30/9	restanti 9 mesi
1ª categoria *A*	85.000	78.000	80.000	66.000	75.000	65.000	—	—
1ª categoria *B*	81.000	70.000	77.000	63.000	70.000	62.000	—	—
2ª categoria	54.000	48.000	52.000	45.000	49.000	44.000	46.000	41.000
3ª categoria	41.000	36.000	38.000	34.000	36.000	33.000	35.000	32.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono comprensive della 13ª mensilità, delle festività nazionali e infrasettimanali, delle ore straordinarie e del vitto e alloggio.

Per il computo del salario giornaliero, il valore tabellare mensile viene diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro.

Le indennità di malattia corrisposte dall'INAM sono calcolate sull'effettivo salario corrisposto ai lavoratori.

Gli alberghi della terza categoria e inferiori che sono aperti tutto l'anno, applicheranno le tabelle previste per i nove mesi di minore attività.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

(3665)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nell'ambito del comune di Bovegno (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona più sotto specificata, sita nell'ambito del comune di Bovegno;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la suggestiva visione dei monti coperti da boschi e pascoli che la circondano;

Decreta:

La zona compresa fra la strada provinciale e la comunale che da Bovegno piano porta a Bovegno Castello, sita nel territorio del comune di Bovegno (Brescia) così delimitata: « Da quota 643 fino a quota 684 indi seguendo la strada provinciale fino alla zona di San Martino inclusa (quota 709) », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bovegno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 16 marzo 1959

1) BOVEGNO - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che si tratta di una località nota di grande interesse turistico;

Visto che tale località si presenta come quadro panoramico di singolare bellezza in quanto circondata da suggestivi gruppi di monti coperti da boschi e pascoli;

Considerato inoltre come la caratteristica architettura locale si inserisce armoniosamente nel quadro panoramico;

Vista quindi la necessità di tutelare tale panorama per evitare che costruzioni non regolate impediscano e pregiudichino la visuale panoramica;

delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi del territorio comunale di Bovegno entro i seguenti limiti:

la zona compresa fra la strada provinciale e la comunale che da Bovegno piano porta a Bovegno Castello, partendo da quota 643 fino a quota 684 indi seguendo la strada provinciale fino alla zona di S. Martino inclusa (quota 709).

(*Omissis*).

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Sebastiano al Vesuvio;

Vista la deliberazione n. 58 della Giunta comunale di San Sebastiano al Vesuvio, con la quale viene presentata opposizione alla suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo predetto non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di San Sebastiano al Vesuvio provvedà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 42 - (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti, Palazzo reale, si è riunita la Commissione.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI: Imposizione vincolo sui suoli a monte ed a valle dell'autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui terreni dei comuni vesuviani: (Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trochia, Terzigno, *San Sebastiano al Vesuvio*, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, Pompei, Boscotrecase, Portici, Torre Annunziata).

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione del vincolo di insieme su i terreni comunali dei

paesi vesuviani perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'imposizione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'autostrada Napoli-Pompei, ricadendo detti terreni sotto la circoscrizione dei Comuni vesuviani, indicati al punto 2) dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti edilizi comunali e piani regolatori.

(*Omissis*).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari Comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei Comuni vesuviani — alcuni dei quali sono addirittura senza neanche regolamento edilizio — al fine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica e panoramica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono pertanto che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni Comune I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla necessità di porre un vincolo ma ritengono che la imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi, che sia limitata a determinate zone, costituendo, così delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini, l'arch. De Pascale e l'ing. Carola replicano chiarendo, innanzi tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere inteso soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolmente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'impossibilità di accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme, decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

(*Omissis*).

Comune di San Sebastiano al Vesuvio: la Commissione, con il voto del rappresentante del sindaco il quale comunica che l'Amministrazione comunale è pienamente favorevole al vincolo per una maggiore disciplina delle costruzioni data la particolare posizione geografica del Comune che ha un rilevante interesse paesistico e panoramico, all'unanimità decide d'imporre il vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di *San Sebastiano al Vesuvio*, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: CERIANI

Il segretario: PERITO

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1961.

Approvazione delle nuove condizioni di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino », con sede in Torino, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino », con sede in Torino, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a dodici mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 16 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Frontino (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3681)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 37, l'Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 353, l'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Frontone (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3682)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Centrache (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.684.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3683)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Davoli (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3685)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 34, l'Amministrazione comunale di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.410.927, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3686)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 35, l'Amministrazione comunale di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3688)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Maida (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3689)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Castelmola (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Lunano (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Statistica metodologica » presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Statistica metodologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3719)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura tedesca », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, numero 17286/9424, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mezzina Maria, nata il 19 febbraio 1903 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 330 riportata in catasto alla particella n. 62-*a i* del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 430.

Con il decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, numero 14552/7843, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Stella Vincenzo, nato a San Severo il 2 maggio 1901 e D'Addario Amalia, nata a San Severo l'8 settembre 1898, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 210, riportata in catasto alla particella n. 17-*a l* del foglio di mappa n. 39 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 332.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, numero 14551/7844, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ciavarella Marco-Michele, nato a San Marco in Lamis il 25 aprile 1925 e Mossuto Antonio, nato a San Marco in Lamis il 9 marzo 1913 delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 2047, riportate in catasto alle particelle numeri 34-*i* e 34-*l* del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con i numeri 436 e 438.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3110/1802, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Buongiorno Matteo, nato il 26 luglio 1891 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 1115, riportata in catasto alla particella n. 163-*p* del foglio di mappa n 35 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 286.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3104/1796, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mezzina Ciro, nato il 19 marzo 1890 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 683, riportata in catasto alla particella n. 34-*n* del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 443.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3107/1799, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Curtotti Michele, nato il 27 settembre 1902 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 984 riportata in catasto alla particella n. 34-*s* del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 464.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3105/1797, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mezzina Vincenzo, nato il 27 aprile 1910 in San Severo, Mezzina Ciro, nato il 16 febbraio 1915 in San Severo, Mezzina Armando-Antonio, nato il 18 gennaio 1920 in San Severo, Mezzina Vittoria, nata il 2 novembre 1912 in San Severo, Mezzina Teresa, nata il 12 settembre 1923 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 340, riportata in catasto alla particella n. 34-*a* del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 433.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3109/1801, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ornato Matteo, nato il 21 settembre 1882 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 780, riportata in catasto alla particella n. 163-z del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il numero 301.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3100/1793, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Gabriele Gaetano, nato il 10 agosto 1891 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 5616 riportata in catasto alla particella n. 34-r del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 459.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3099/1762, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a La Donna Elio, nato l'8 maggio 1922 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 234, riportata in catasto alla particella n. 34-a b del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 478.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3102/1794, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Morelli Matteo, nato il 27 settembre 1905 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 240, riportata in catasto alla particella n. 62-a. h del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 428.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, n. 3103/1795, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mezzina Vittoria, nata il 31 dicembre 1930 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 270, riportata in catasto alla particella n. 34-m del foglio di mappa n. 46 del comune di San Severe e nella planimetria tratturale con il n. 439.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1961, numero 3111/1803, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carafa Giovanni, nato il 27 agosto 1922 in San Severo, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 2475, riportata in catasto alla particella n. 163-i del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 279.

(3639)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, numero 12787/7014, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Amelio Giovina, nata in Atessa il 1° giugno 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 3070 riportata in catasto alla particella n. 13-a del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 171-a.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1961, numero 12326/6677, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Memma Pierino, nato a Cupello il 20 gennaio 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 6400 riportate in catasto alle particelle numeri 136 parte, 76-z, 154-m e 155/1/21 del foglio di mappa n. 10 ed alle particelle numeri 409-c e 409-d del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello nonchè nella planimatria tratturale con i numeri 116, 117, 244 e 245.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 2064/821, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Antona Caterina, nata a Furci il 18 settembre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 920 riportate in catasto alle particelle numeri 106 parte, 76-a f del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 128 e 129.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 2060/825, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Greco Pietro nato a Cupello il 29 giugno 1876, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq 3855 riportate in catasto alle particelle numeri 111 parte, 112 parte 76-a c del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 122 e 123.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 2073/812, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Melodini Maria, nata in Cupello il 31 agosto 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 11.540 riportate in catasto alle particelle numeri 124 parte, 76-a b, 110 parte e 76-a d del foglio di mappa n. 10 del Comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 120, 121, 124 e 125.

(3638)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46160/15009, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mascetra Antonietta, nata a Monteodorisio il 17 ottobre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », estese complessivamente mq 2755 riportate in catasto alle particelle numeri 371-a, 330 parte e 371-d del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 357, 388 e 389.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46153/15016, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Menna Alessandro, nato a Monteodorisio il 6 marzo 1896 e Piscicelli Maria nata a Monteodorisio il 10 dicembre 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq 1375 riportate in catasto alle particelle numeri 327 parte, 371-f, 326 parte e 371-g del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 392, 393, 394 e 395.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46162/15007, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a La Canale Nicola, nato a Monteodorisio l'8 agosto 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 825 riportate in catasto alle particelle numeri 194 parte e 4-b del foglio di mappa n. 20 del comune di Monteodorisio, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 360 e 361.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 46154/15015, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Sigismondi Giovanni nato in Monteodorisio il 9 febbraio 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, esteso complessivamente mq 2810 riportate in catasto alle particelle numeri 60 parte e 4-f del foglio di mappa n. 20 del comune di Monteodorisio nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 368 e 369.

(3722)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 22 giugno 1961 presso la sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	—	602 —	602 —	—	—	603 —	—	—	—
Fr. Sv.	143,65	143,81	143,78	143,8225	143,80	143,66	143,825	143,60	143,67	143,80
Kr. D.	89,56	89,56	89,52	89,53	89,65	89,56	89,515	89,55	89,56	89,55
Kr. N.	86,55	86,56	86,55	86,52	86,65	86,58	86,51	86,55	86,55	86,55
Kr. Sv.	120,14	120,12	120,18	120,16	120,05	120,11	120,175	120,10	120,13	120,10
Fol.	172,85	172,76	172,72	172,76	172,70	172,76	172,745	172,70	172,75	172,75
Fr. B.	12,44	12,44	12,449	12,4425	12,43	12,44	12,442	12,44	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,66125	126,6575	126,70	126,60	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1730,50	1730 —	1730,50	1730,15	1730 —	1730,62	1729,60	1730,60	1730,50	1730,30
Dm. occ.	156,16	156,07	156,13	156,115	156,05	156,15	156,05	156,20	156,16	156,10
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,87	23,88375	23,88	23,88	23,8825	23,87	23,88	23,88
Escudo Port.	21,60	21,60	21,64	21,64	21,60	21,58	21,57	21,60	21,60	21,50

Media dei titoli del 22 giugno 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	94,15
Id. 3,50 % 1902	94,50
Id. 5 % 1935	108,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,15
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,125

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620, 60
1 Dollaro canadese	602,50
1 Franco svizzero	143,824
1 Corona danese	89,522
1 Corona norvegese	86,515
1 Corona svedese	120,167
1 Fiorino olandese	172,752
1 Franco belga	12,442
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1729,875
1 Marco germanico	156,082
1 Scellino austriaco	23,883
1 Escudo Port.	21,605

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1910/R/Gab., con cui al sig. Kostner Giuseppe Antonio, nato a Castelrotto il 16 luglio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 11 marzo-25 maggio 1961 dai fratelli Costalunga Adolfo, Osvaldo e Francesco, figli del predetto in atto residenti ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1910/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone;

Per effetto di tale revoca il cognome dei predetti Costalunga Adolfo, nato a Castelrotto il 23 maggio 1930, Osvaldo, nato a Castelrotto il 7 giugno 1931, Francesco, nato a Castelrotto il 6 marzo 1927 della di lui moglie Goller Maria, nata a Castelrotto il 10 ottobre 1931 e dei figli Bruno e Alberto, nati a Bressanone l'11 maggio 1960 residenti ad Ortisei, viene ripristinato nella forma tedesca di Kostner.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 giugno 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(3594)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine che verteranno sui seguenti argomenti:

conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine, lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento. costruzione di strutture metalliche semplici con profilati, fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parti di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuti, amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato di anni nove:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 30 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45 ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra, per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le opera-

zioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e 10ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numero 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. 8ª, entro il termine di sessanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della P. I. - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. 8ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine, gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata di L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. de 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali e dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio, di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948

o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato al nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni o infermità ascribili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*), annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato al nome del padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dall'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. 8ª, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio, diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età anche perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo chè non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

A) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

B) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti che hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno presi in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Div. 8ª, dopo il termine previsto dall'art. 4 di sessanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. 8ª, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio.

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1961

p. *Il Ministro* ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1961.
Registro n. 29, *foglio n.* 270.

(3382)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 107, con il quale veniva bandito il concorso per titoli al posto di insegnante di tecniche della incisione (III ruolo, coefficiente 271) nell'Accademia di belle arti di Torino;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di insegnante di tecniche dell'incisione (III ruolo, coefficiente 271) nell'Accademia di belle arti di Torino è così composta:
Maccari prof. Mino, titolare di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma;
Manaresi prof. Paolo, titolare di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Bologna;
Viviani prof. Giuseppe, titolare di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Firenze.
Il dott. Guido Lupo, consigliere di 2ª classe nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 150.000 (centocinquantamila), graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1961
Registro n. 33, foglio n. 244

(3654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio per i servizi di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano indetto con proprio decreto n. 5428 in data 24 gennaio 1961;
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
Nulla avendo ad eccepire in ordine alla legittimità dello svolgimento delle operazioni della Commissione predetta;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa:

1. Nobili dott. Lido . . . . . punti 141,927 su 200
2. Vannucchi dott. Giuseppe . . . » 134,505 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 12 giugno 1961

Il medico provinciale: Travaglini

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 12 c. m. con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio per i servizi di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del vincitore del concorso;
Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lido Nobili, nato a Campiglia Marittima il 3 febbraio 1925, è nominato ufficiale sanitario in esperimento del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano col trattamento economico-organicamente riservato al posto e con obbligo di assumere servizio improrogabilmente entro quindici giorni dalla data di notifica della nomina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 13 giugno 1961

Il medico provinciale: Travaglini

(3614)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 25 maggio 1959, n. 646, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario nei comuni di Cittanova, Locri, Palmi, Roccella Jonica e Taurianova;
Visto il successivo decreto n. 846 in data 23 febbraio 1961, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, di cui alle premesse:

1. Merlino Giuseppe . . . . punti 152,531
2. Fedele Salvatore . . . . » 152,250
3. Richichi Roberto . . . . » 147,740
4. Macrì Giuseppe . . . . » 146,750
5. Capocasale Vittorio . . . . . . » 144,950
6. Pinto Antonio . . . . » 143,566
7. Muritano Vincenzo . . . . . . » 140,100
8. Spadaro Michele . . . . » 138,160
9. Mardente Mario . . . . » 134,625
10. Adorno Giuseppe . . . . » 133,810
11. Frezza Luigi . . . . » 133,070
12. Grieco Giuseppe . . . . » 122,796
13. Currò Giovanni . . . . » 106,526

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Ufficio del medico provincale di Reggio Calabria e a quelli dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 giugno 1961

Il medico provinciale: Lania

(3664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria del concorso per il conferimento della sede farmaceutica di Vicarello in comune di Collesalvetti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 922 in data 23 maggio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della sede farmaceutica di Vicarello, in comune di Collesalvetti;

Visto il decreto in data 26 gennaio 1961, n. 270 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto che i decreti succitati sono stati pubblicati nei modi di legge;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della sede farmaceutica di Vicarello, in comune di Collesalvetti:

1. Manca Alberto	punti	68,000	su 150
2. Gramaglia Gino, invalido di guerra	»	61,391	»
3. Spinelli Evaristo .	»	57,332	»
4. Del Guerra Leila .	»	55,782	»
5. Liserani Carlo Alberto	»	53,632	»
6. Lunardi Leonello	»	51,274	»
7. Bullio Dranzon Giovanni .	»	48,983	»
8. Deserti Anna Maria .	»	44,063	»
9. Ferrara Fausto	»	44,000	»
10. Banti Arnolfo	»	31,382	»
11. Greco Mario .	»	26,733	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Livorno, addì 8 giugno 1961

Il medico provinciale: SIMOLA

(3612)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria del concorso per il conferimento di una farmacia in Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3448 in data 19 ottobre 1959, col quale è stata posta a concorso la farmacia « ex Cellie » di Brindisi;

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e l'art. 11 del regolamento del servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in epigrafe indicato:

1. Quarta Amelia .	. punti	78,015
2. Perrino Nicola .	»	63,222
3. Zullino Giuseppe	»	62,100

Brindisi, addì 14 giugno 1961

Il medico provinciale: BARNABA

(3611)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numeri del 6 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale furono assegnate ai vincitori e secondo l'ordine di preferenza, le sedi di medico condotto poste a concorso;

Considerato che il dott. Vincenzo Feliziani, vincitore della condotta di Montecopiolo, ha rinunciato alla condotta stessa e che occorre procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria;

Visto che il dott. Lucchetti Ireneo, 9° classificato, interpellato ha dichiarato di accettare la titolarità della condotta di Montecopiolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 846 del 6 aprile 1961 di cui alle premesse, resta variato come segue:

1) Bonazzoli Remo, Pesaro (Fiorenzuola);
2) Montanari Gabriellino, Montefelcino (2ª condotta);
3) Cellini Ugo, Urbania (2ª condotta);
4) Piscaglia Alessandro, S. Leo (Pietracuta);
5) Fucili Tarcisio, Borgopace (unica);
6) Casciola Marcello, Frontone (unica);
7) Lucchetti Ireneo, Montecopiolo (unica);

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 14 giugno 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(3662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000 dell'8 maggio decorso, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Visto che l'ostetrica Lenzi Libera ha rinunciato alla condotta assegnatale, e, precisamente la condotta unica di Camposanto;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, approvata con decreto del medico provinciale di Modena n. 2000 dell'8 maggio 1961, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi, espresso dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2000 dell'8 maggio 1961, l'ostetrica Tinti Emilia, residente a Sassocorvaro di Pesaro, è dichiarata vincitrice della condotta unica ostetrica di Camposanto.

Il sindaco di Camposanto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 13 giugno 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

(3660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il telegramma del 19 maggio 1961, con il quale il sindaco di Martirano Lombardo informa che il dott. Notaro Pasqualino, vincitore di quella condotta, non ha assunto servizio entro i termini stabiliti da quell'Amministrazione comunale e che, in conseguenza, e stato dichiarato rinunciatario;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che il dott. La Rocca Domenico che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Martirano Lombardo indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. La Rocca Domenico è dichiarato vincitore della condotta medica di Martirano Lombardo in sostituzione del dott. Notaro Pasqualino rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Martirano Lombardo.

Il medico provinciale: TURSI

(3596)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6107 del 10 aprile, con il quale l'ostetrica Nardi Andreina veniva dichiarata vincitrice della condotta di Montefollonico (Torrita di Siena);

Visto che detta ostetrica ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta stessa;

Visto che le ostetriche, Fregoli Giuliana, Ruspetti Wanda, Zazzeri Rosella, Giannettoni Ede, Aldrovandi Dina, Rossi Gabriella e Paffetti Sila che nell'ordine seguono in graduatoria la Nardi, hanno preventivamente rinunciato all'assegnazione di detta condotta;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare il posto resosi disponibile alla ostetrica Scali Viola che segue in graduatoria le rinunciatarie e che ha indicato in ordine di preferenza il posto stesso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 35 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario addetti al servizio dei Comuni e della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100/1/884;

Decreta:

L'ostetrica Scali Viola è dichiarata vincitrice del concorso specificato in epigrafe per la condotta di Montefollonico.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 14 giugno 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(3661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2283 del 10 aprile 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1958;

Visto il successivo proprio decreto n. 2036 del 14 aprile 1961, con il quale è stato stralciato il posto di ufficiale sanitario presso il comune di Castel di Iudica;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni degli Enti interessanti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;

Petragnani prof. dott. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Catania;

Signorelli prof. dott. Saverio, docente di patologia medica, designato dall'Ordine dei medici.

Maranzano dott. Giuseppe, ufficiale sanitario.

Segretario:

Nicosia dott. Nunzio, consigliere di 2a classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Catania, addì 13 giugno 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(3656)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.